

Reg.Ist.Fall. N. 173/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pescara**

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzera Giudice

Dott.Federica Colantonio Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da:

DI LISO Carmine, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Pompei presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata al ricorso;

nei confronti di

“LU.SI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA “ con sede in VIA DEI MARRUCINI 5 PESCARA, elettivamente presso lo studio dell'Avv. ANNA VERLENGIA che la rappresenta e difende giusto mandato a allegato alla memoria difensiva

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato il sig. Di Liso Carmine formulava richiesta di fallimento della società Lu.Si. s.r.l. vantando nei confronti della medesima un credito di € 36.220,44 risultante nella sentenza di condanna del Giudice del Lavoro di Pescara n. 739 /2018 (pubblicata il 22.11.2018) che era rimasto impagato nonostante la notifica del relativo atto di precetto.

Costituitasi in giudizio la società resistente eccepiva: il difetto di *ius postulandi* stante il mandato rilascio di idonea procura alle liti per la proposizione di istanza di



fallimento, la mancata notifica del precetto, l'insussistenza del proprio stato di insolvenza e, in ogni caso, la non assoggettabilità dell'impresa alle disposizioni in materia di fallimento ai sensi dell'art. 1 della Legge fallimentare.

Stante la mancata contestazione da parte della società resistente del credito vantato dal ricorrente e preso atto dell'avvenuto deposito da parte di quest'ultimo della sentenza di condanna con relativo precetto, il Tribunale disponeva nuova comparizione delle parti. All'udienza del 13/01/2021, così come avvenuto nella prima udienza del 21/12/2021, compariva solo il procuratore di parte resistente che, nel reiterare le proprie difese, eccepiva che il precetto era stato notificato in data 23/09/2021 ovvero solo quattro giorni prima dell'iscrizione a ruolo dell'istanza di fallimento in violazione "dei termini di cui agli artt. 480 e 140 c.p.c."

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

ritreuto che la mancata comparizione del ricorrente all'udienza non implica rinuncia alla domanda di fallimento avendo questi provveduto alla rituale notifica del ricorso (*ex multis* Cass. civ. Sez. I Ord., 21/11/2019, n. 30445);

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di ditta che esercita attività di gestione in proprio o per mandato di terzi di attività di bar, ristorante, tavola calda; ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore, che non ha provveduto al deposito dei bilanci – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

osservato, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova



legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);

ritenuta l'insussistenza del difetto di *ius postulandi* in capo al procuratore del ricorrente in quanto la procura gli è stata conferita, oltre che per il giudizio innanzi al Giudice del Lavoro, anche "con ogni ampio potere di legge anche in ordine agli atti esecutivi, mobiliari ed immobiliari" ne discende, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che «in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita»(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-03-2016, n. 4909);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante superiore ad € 35.000,00 risultante dalla sentenza di condanna del Giudice del Lavoro di Pescara n. 739/2018 immediatamente esecutiva che, inoltre, non risulta impugnata, circostanza,



quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

ritenuto che l'incapacità economica della società resistente non sia momentanea atteso che, come dichiarato dal suo procuratore nella memoria di costituzione, essa è inattiva dal 2016 e, dunque, non ha capacità di produrre utili da destinare al pagamento dei propri creditori;

ritenuto che lo stato di insolvenza non può dirsi escluso qualora il mancato pagamento riguardi un solo debito (conf. Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019) o qualora il ricorrente non abbia dapprima esperito azioni esecutive specie nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di una società inattiva da oltre 5 anni che non ha nemmeno addotto di possedere liquidità e/o beni sufficiente al pagamento del debito incontestato;

ritenuto, da ultimo, che eventuali vizi del precetto (o di notifica dello stesso) non impediscono la proposizione del ricorso ex art. 6 L.F. essendo a tal fine sufficiente la sussistenza di un credito, anche giudizialmente non accertato;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Pescara, dichiara il fallimento di "LU.SI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" con sede in VIA DEI MARRUCINI 5 PESCARA (P.IVA 02119250682);

DELEGA

alla procedura il giudice dott.ssa Domenica Capezzera;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Lidia Luciani (C.F. LCNLDI72H55G482E) con studio in Pescara alla via R. Elena n. 219 professionista noto all'ufficio e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico;

ORDINA



al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;

ORDINA

al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 05/05/2022, ore 9:00 davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia, nell'aula 9 posta al primo piano del corpo C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; corpo avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### SEGNALA

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

#### ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pescara il 27/01/2022

Il Presidente est.



dott. Elio Bongrazio

